DETERMINA N. 15/26/DSP

ARCHIVIAZIONE PARZIALE PER INTERVENUTO PAGAMENTO DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 21, COMMA 7-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 261 DEL 1999, NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO CON ATTO DI CONTESTAZIONE N. 32/26/DSP NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TIKTOK LOGISTICS ITALY S.R.L., IN SOLIDO CON LE SOCIETÀ TIKTOK LOGISTICS NETHERLANDS B.V. E TIKTOK INFORMATION TECHNOLOGIES UK LIMITED

IL DIRETTORE

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente "*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*", come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" e, in particolare, l'art. 9, secondo cui «*Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.»;*

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'art. 1, comma 30, secondo cui «*I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità*.»;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*" (di seguito, "*d.lgs. n. 261/1999*") e, in particolare, l'art. 2, comma 5, secondo cui «*L'Agenzia è dotata di potere sanzionatorio, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 21, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza anche parziale da parte dei soggetti esercenti i servizi postali alle richieste di informazioni, o a quelle*

connesse all'effettuazione dei controlli ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri.»;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*" (di seguito, "*d.lgs. n. 261/1999*") e, in particolare, l'art. 21, comma 7 bis , secondo cui « *Gli operatori postali che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'autorità di regolamentazione sono puniti con sanzione pecuniaria amministrativa da mille euro a centocinquantamila euro*.»;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", come convertito dalla legge n. 214, del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l'art. 21, che designa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata "*Autorità*") quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale, ai sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante "*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 173/22/CONS del 30 maggio 2022 e, in particolare, l'art. 1, comma 10-bis, secondo cui «I fornitori di servizi postali che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono sanzionati ai sensi dell'art. 21, comma 7-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modifiche e integrazioni.»;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, recante "*Disciplina dei tempi dei procedimenti*", come modificata dalla delibera n. 456/11/CONS, del 22 luglio 2011;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l'Allegato A, recante "*Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'Allegato 1 in calce al Regolamento stesso

recante "*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*";

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTO l'atto di contestazione n. 32/26/DSP, del 16 settembre 2026, notificato in pari data, con il quale è stata contestata alla società TikTok Logistics Italy s.r.l., con sede legale a Milano, Piazza Filippo Meda, n. 3, CAP 20121, P.IVA 14050870964, codice ATECO 73.11.02 (di seguito "*Società*"), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in solido con le società TikTok Logistics Netherlands B.V., con sede ad Amsterdam (Paesi Bassi), Fred. Roekestraat, 100 – 1076 ED, e TikTok Information Technologies UK Limited, con sede a Londra (Regno Unito), Kaleidoscope, 4, Lindsey – Street, EC1A 9HP, la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, in relazione alla presunta violazione dell'art. 1, comma 10-bis, della delibera n. 220/08/CONS, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 173/22/CONS, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 7-bis, del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, per la cui inosservanza è prevista l'irrogazione, in sede conclusiva del procedimento, di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 (mille/00) a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), per non aver provveduto, nei termini e con le modalità prescritti, a trasmettere le informazioni richieste dall'Autorità;

VISTA la nota trasmessa dalla Società, in data 14 ottobre 2026, acquisita al prot. n. 0399571, con la quale la stessa ha trasmesso la documentazione richiesta e ha comunicato, al contempo, di volersi avvalere del beneficio del pagamento in misura ridotta della sanzione, nei termini di legge, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81, limitatamente alla mancata trasmissione delle informazioni richieste dall'Autorità, opponendosi, invece, alle altre contestazioni;

VISTA la comunicazione acquisita al prot. n. 0445084 del 6 novembre 2026, con la quale la Società ha trasmesso a questa Direzione copia della ricevuta del bonifico bancario, effettuato in pari data in favore della Tesoreria dello Stato di Roma, attestante il pagamento della sanzione in misura ridotta per un importo pari a euro 2.000,00 (duemila/00), predeterminato dalla legge e indicato nell'atto di contestazione, con esclusivo riferimento alla mancata trasmissione delle informazioni richieste dall'Autorità;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe limitatamente alla violazione per la quale è intervenuto il pagamento della sanzione in misura ridotta, in quanto tale pagamento assicura la finalità preventiva propria della norma sanzionatoria e, conseguentemente, garantisce l'effettività delle prescrizioni la cui violazione è stata contestata;

DETERMINA

il procedimento sanzionatorio avviato con l'atto di contestazione n. 32/26/DSP nei confronti della società TikTok Logistics Italy s.r.l., in solido con le società TikTok Logistics Netherlands B.V. e TikTok Information Technologies UK Limited, è archiviato per la parte riguardante la violazione dell'art. 21, comma 7 bis, del decreto legislativo n. 261 del 1999 in quanto la predetta Società, per tale violazione, ha effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Napoli, 25 novembre 2026

Il Direttore
Ivana Nasti